


Trovata 14/12/2017

PARCO ARCHEOLOGICO



MIBACT-PAE  
PROT  
0003296 13/12/2017  
Cl. 31.10.13.07/4.25

Spett.le  
Scuola del Mediterraneo  
Liceo Classico Paritario "Giovanni Paolo II"  
Alla c.a. del Consigliere Pedagogico  
Prof. Antonio Lepre

Lettera inviata solo tramite e-mail  
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, DPR 445/2000 e dell'art. 47  
commi 1 e2 D.Lgs 82/2005

Oggetto: Convenzione Alternanza Scuola Lavoro

Gentile Professore,

si trasmette in allegato la convenzione in oggetto debitamente sottoscritta.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE  
Gabriel Zuchtriegel

MLR/



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM  
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO  
Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811 023 |  
pae@beniculturali.it | mbac-pae@mailcert.beniculturali.it | www.museopaestum.beniculturali.it  
Facebook: Parco Archeologico Paestum | Twitter @paestumparco

PARCO  
ARCHEOLOGICO

DI  
**PAE  
STU  
M**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

LICEO SCIENTIFICO

## CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

LEGGÈ 107/2015 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Il Liceo Classico Paritario "Giovanni Paolo II" con sede in Salerno alla Via S. Allende,66 nel prosieguo denominato Istituto, rappresentato dal Consigliere Pedagogico prof. Antonio Lepre a dal coordinatore delle attività didattiche prof. Giuseppe Pannullo,

E

Il Parco Archeologico di Paestum con sede in Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio (SA) codice fiscale 93028470651, nel prosieguo denominato PAE, rappresentato dal Direttore Dott. Gabriel Zuchriegel  
Premesso

- che ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro
- che ai sensi della legge 13 Luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- che l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

**Si conviene quanto segue:**

### Art. 1

Con la presente Convenzione, le Parti intendono:

- co-progettare e realizzare congiuntamente - in un'ottica di interscambio delle proprie risorse scientifico-formative, tecniche e strutturali -un percorso volto ad avvicinare i sistemi di Istruzione e Formazione al mondo professionale/aziendale, con particolare riferimento al fabbisogno territoriale;
  - coltivare risorse umane cul trasferire le competenze scientifiche e tecniche anche nella prospettiva dell'acquisizione da parte dello studente di una cultura organizzativa e aziendale;
  - realizzare una significativa integrazione del curriculum scolastico con un aggiornamento delle competenze di base tecnico-professionali;
  - sviluppare i processi di apprendimento scolastico secondo forme di metodologie innovative attraverso esperienze pratiche e laboratoriali;
1. Il percorso si articolerà in fasi operative, che saranno definite con apposite schede, nelle quali Scuola e Azienda si integreranno secondo un preciso percorso di ricerca-azione, alla cui progettazione e definizione partecipa l'Ente ospitante. La Scuola e/o il PAE si impegnano ad individuare la/le realtà aziendale/i confacenti allo scopo del presente accordo;
  2. Il PAE, qui di seguito indicato anche come "soggetto ospitante", si impegna a formare, accogliere e seguire studenti delle classi coinvolte nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro,

per un totale di 12 alunni (classe V ) secondo modalità concordate con il Liceo Classico Paritario "Giovanni Paolo II", di seguito indicato anche come "Istituzione scolastica".

**Art. 2.**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno aziendale;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante, in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art. 3.**

La presente convenzione prevede l'istituzione di due tutor: uno interno, nominato dal responsabile per l'Istituto della presente Convenzione, e uno aziendale (tutor esterno), nominato dall' Azienda.

**1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:**

- a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

**2 Il tutor formativo esterno aziendale svolge le seguenti funzioni:**

- a) collabora con il tutor interno scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

per un totale di 12 alunni (classe V ) secondo modalità concordate con il Liceo Classico Paritario "Giovanni Paolo II", di seguito indicato anche come "Istituzione scolastica".

**Art. 2.**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno aziendale;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante, in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art. 3.**

La presente convenzione prevede l'istituzione di due tutor: uno interno, nominato dal responsabile per l'Istituto della presente Convenzione, e uno aziendale (tutor esterno), nominato dall'Azienda.

**1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:**

- a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

**2. Il tutor formativo esterno aziendale svolge le seguenti funzioni:**

- a) collabora con il tutor interno scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

- b. a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c. a consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d. a informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/i beneficiari;
- e. a individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP)

**Art. 7**

- 1) La presente convenzione decorre dall'anno scolastico 2017/18 e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
- 2) E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

**Art. 8**

Fatto salvo quanto previsto dalle Parti nell'Accordo, per l'esecuzione del presente Accordo ciascuna di esse si farà carico dei costi e delle spese relative alle attività di propria competenza.

**Art. 9**

Le Parti s'impegnano a mantenere il massimo riserbo su tutte le notizie e/o informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza durante l'esecuzione del presente Accordo.

**Art. 10**

Il presente Accordo è regolato dalla legge Italiana. Per tutte le eventuali controversie relative, a titolo esemplificativo e perciò non esaustivo, all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente Accordo e che non potranno essere risolte per via amichevole dalle Parti, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Salerno.

PAESTUM, \_\_\_\_\_

Il Parco Archeologico di Paestum

IL DIRETTORE

Dott. Gabriel Zuchtriegel



Il Liceo Classico Giovanni Paolo II

Il Consigliere Pedagogico

Prof. Antonio Lepre



Il Coordinatore delle attività didattiche

Prof. Giuseppe Pannullo